CAMERA DEI DEPUTATI N. 2591-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **VEDOVATO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GAVA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(ZAGARI)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(PICCOLI)

nella seduta del 17 giugno 1970

Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya

Presentata alla Presidenza l'8 ottobre 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Italia ha sempre favorito in seno alla Comunità Economica Europea le soluzioni più idonee a facilitare il processo di unificazione della cooperazione europea con tutti gli Stati dell'Africa, in relazione sia alle prospettive della auspicata adesione della Gran Bretagna alla Comunità, sia alla convenienza di un maggiore equilibrio di rapporti economici e commerciali dei singoli Stati membri della Comunità con il continente africano.

Di queste esigenze è stato tenuto conto nelle soluzioni adottate per la conclusione dell'accordo internazionale firmato ad Arusha il 24 settembre 1969, relativo all'associazione tra la CEE e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya.

Il testo di questo Accordo riprende in larga misura le disposizioni del precedente Accordo firmato ugualmente ad Arusha il 26 luglio 1968: tale Accordo non è potuto entrare in vigore prima della sua scadenza (31 maggio 1969) per la mancata tempestiva ratifica da parte di qualche Paese firmatario.

L'Associazione creata dall'Accordo di Arusha ha un contenuto prevalentemente commerciale e non prevede, perché così hanno voluto gli stessi contraenti africani, alcuna forma di assistenza tecnica e finanziaria; tuttavia, la sua importanza politica non è per questo meno rilevante, in quanto conferma la volontà degli Stati membri della CEE di considerare l'Associazione aperta a tutti gli Stati africani che desiderano farne parte. Inoltre, l'importanza dell'interscambio con i tre Paesi dell'Africa orientale, le relazioni già esistenti (che specialmente per il nostro Paese rappresentano prospettive estremamente favorevoli) ed il clima di amicizia e di reciproca fiducia che l'Associazione non potrà se non rafforzare, costituiscono altrettanti elementi di positivo apprezzamento di questo nuovo legame fra l'Europa ed una interessante parte dell'Africa.

In linea di massima, l'Accordo prevede la reciproca soppressione dei dazi doganali alla importazione delle merci sia nella CEE, sia nell'East Africa; il che non significa necessariamente che esista una esatta reciprocità nei vantaggi tariffari che ciascuna parte consente all'altra.

Per quanto concerne il caffè, i chiodi di garofano e le conserve di ananas, sono state previste norme particolari onde evitare che le esportazioni degli Associati verso la CEE, in caso di aumento considerevole, possano pregiudicare le esportazioni degli stessi prodotti, originari dei SAMA (Stati africani e malgascio associati).

Per quanto concerne i prodotti agricoli omologhi e concorrenti che fanno oggetto nella Comunità di una organizzazione di mercato, i Paesi dell'Africa orientale beneficiano di un regime preferenziale in rapporto ai Paesi terzi; tale regime sarà determinato con gli stessi criteri applicati ai SAMA. Anche in materia di restrizioni quantitative e di protezione a favore delle industrie nascenti, il nuovo Accordo di Arusha ricalca le disposizioni adottate nella Convenzione di Yaoundé.

Merita di essere sottolineato che un protocollo speciale prevede, come per i SAMA, che le disposizioni dell'Accordo non fanno ostacolo alla realizzazione di un sistema generale di preferenze in favore dei Paesi in via di sviluppo, come preconizzato nella seconda Conferenza UNCTAD.

L'Accordo di Arusha si preoccupa ugualmente di non ostacolare la cooperazione interafricana ed a questo scopo è espressamente previsto che la Comunità dell'Africa orientale può mantenere o stabilire unioni doganali, zone di libero scambio, accordi di coopera-

zione economica con altri Paesi africani di livello economico commerciale.

In materia istituzionale, il Consiglio di associazione potrà riunirsi tanto a livello ministeriale quanto a livello supplenti; inoltre il Consiglio potrà decidere di costituire un Comitato destinato ad assicurare la continuità della cooperazione negli intervalli fra una sessione e l'altra del Consiglio.

Un notevole progresso è stato realizzato nel settore dei contatti parlamentari, in quanto il nuovo Accordo prevede la costituzione di una Commissione parlamentare composta di membri del Parlamento europeo e di membri dei Parlamenti dei tre Stati della Comunità Estafricana: tale Comitato si riunirà annualmente per esaminare i problemi relativi alla Associazione.

Per concludere, il giudizio d'assieme sull'accordo di Arusha – che, è bene ricordarlo, è il primo che lega due Comunità formate da Stati sovrani unitisi a fini di integrazione economica – non può essere che positivo. Stipulando questo contratto associativo con tre paesi ai quali mai è stata legata da relazioni particolari, l'Europa dei Sei ha dimostrato di esser consapevole delle crescenti responsabilità che le incombono nei confronti del terzo mondo. Riaffermando il suo carattere aperto, essa ha rafforzato i legami che l'uniscono all'Africa.

VEDOVATO. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969: *a*) accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, con allegati cinque protocolli, un atto finale e nove dichiarazioni; *b*) accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli articoli 34 e 9 degli accordi rispettivamente indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
Il Governo è autorizzato ad emanare, per tutta la durata dell'accordo di associazione, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme per dare esecuzione alle decisioni del consiglio di associazione previste dall'articolo 23 dell'accordo stesso, nonché le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal paragrafo secondo dell'articolo 36 dell'accordo stesso.	*Identico.*